



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI FROSINONE**

Prot. 2063/2026U.

Frosinone, il 27 febbraio 2026

Al Questore di Frosinone

**Al Comandante Provinciale dei Carabinieri
Frosinone**

**Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
Frosinone**

**Ai Responsabili delle Aliquote di P.G.
Sede**

**Ai Comandanti della Polizia Locale
Loro sedi**

**e p.c.
Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
Roma**

**Ai Sostituti Procuratori
Ai Vice Procuratori Onorari
SEDE**

OGGETTO: Legge n. 181 del 2.12.2025 – Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime – LINEE GUIDA OPERATIVE

Nel ringraziare tutte le articolazioni in indirizzo per aver favorito la massiccia presenza di personale dipendente all'incontro di studio e di formazione che si è tenuto lo scorso 4 febbraio, tenuto conto dell'importanza della novella normativa in oggetto e anche all'esito degli spunti di riflessione e delle sollecitazioni emerse nel corso del predetto seminario, trasmetto le presenti linee guida operative utili in fase di applicazione pratica degli istituti di recente introduzione e più in generale per tutta la materia del cd. *codice rosso*.

Il loro contenuto è anche il frutto del confronto con i Sostituti Procuratori e del loro prezioso contributo, trae origine dalla esperienza pratica ed è finalizzato ad una gestione tempestiva ed efficace dei rapporti e delle interlocuzioni tra il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria.

Si tratta di un documento redatto anche all'esito delle prime indicazioni fornite dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma e della riunione dal medesimo organizzata con tutti i Procuratori della Repubblica del Distretto lo scorso 13 gennaio.

1. Premessa

La legge 2 dicembre 2025, n. 181, recante *“Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”*, entrata in vigore il 17 dicembre 2025, oltre a introdurre il delitto di femminicidio, contiene disposizioni di diritto penale sostanziale e processuale con lo scopo di rafforzare, ulteriormente, il *«contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime»*.

Il legislatore è intervenuto su più fronti: a) sul sistema sanzionatorio aumentando le pene; b) introducendo nuove figure di reato e nuove aggravanti ad effetto speciale; c) prevedendo nuovi oneri ricadenti sul P.M. e sulla Polizia Giudiziaria con disposizioni che richiedono alcuni chiarimenti interpretativi.

In questa sede si intende porre l'attenzione sulle novità di maggior interesse per la Polizia Giudiziaria, con alcune indicazioni pratico-operative sia relative agli istituti introdotti con la predetta legge, sia inerenti più in generale la materia *de qua*.

2. Le modifiche al codice penale

2.1 Il delitto di femminicidio

L'art. 1, comma 1 lettera a) della l. 181/2025 introduce nel codice penale la **fattispecie di “femminicidio”** di cui all'art. 577 *bis* c.p., connotata da specifici elementi caratterizzanti per differenziarla dal delitto di omicidio di cui all'art. 575 c.p.:

- a. la vittima del reato, che può essere soltanto una **donna**;
- b. la **finalità dell'agire o la tipicità della condotta dell'autore**, occorrendo che questi cagioni la morte di una donna mediante una condotta qualificabile quale:
 - 1) atto “di odio” o “di discriminazione” o “di prevaricazione”;
 - 2) ovvero quale atto “di controllo o possesso o dominio in quanto donna”;
 - 3) oppure quale (re)azione di fronte “al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo”;
 - 4) ovvero che l'uccisione consista finalisticamente in un “atto di limitazione delle sue libertà individuali”.

Se non ricorrono gli elementi qualificanti l'agire e la condotta, come sopra richiamati, troverà applicazione il delitto di omicidio di cui all'art. 575 c.p., così come espressamente previsto dalla nuova norma.

Vengono in rilievo problemi di tipicità (e di prova) conseguenti alla necessità di delineare i confini del delitto di femminicidio ed ascrivere il fatto all'art. 575 c.p. ovvero all'art. 577 *bis* c.p.

In attesa che si formi un indirizzo interpretativo giurisprudenziale – di merito e di legittimità – consolidato, è necessario avvalersi dell'esperienza maturata nelle indagini sui delitti in materia e dell'attuale panorama normativo.

Per dare concretezza alle nozioni di *“odio o discriminazione”* può essere utile richiamare l'interpretazione data dalla giurisprudenza all'aggravante di cui all'art. 604-*ter* c.p. (finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso), il cui tratto essenziale – nel caso del femminicidio – può ritenersi individuabile nella consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, di un sentimento connotato dalla volontà di escludere condizioni di parità per ragioni fondate sulla appartenenza della vittima al *genus* “donna”.

Con riferimento agli atti di prevaricazione nei confronti della persona offesa e agli atti di possesso, controllo e dominio, si può, invece, attingere alla giurisprudenza di legittimità formatasi su tali modalità della condotta nell'ambito della commissione dei reati di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. e atti persecutori (cd. *stalking*) ex art. 612-*bis* c.p.

In coerenza con la scelta di introdurre una fattispecie autonoma rispetto all'omicidio, il legislatore ha previsto per il reato di femminicidio un trattamento sanzionatorio *ad hoc*:

- la pena base consiste nell'ergastolo (con conseguente impossibilità di accedere al rito abbreviato tenuto conto dello sbarramento contenuto nell'art. 438 comma 1 *bis* c.p.p.);
- l'applicazione al reato di femminicidio delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 576 e 577 c.p., già applicabili nel caso in cui sia stato commesso un fatto integrante il reato di omicidio *ex art. 575 c.p.*;
- il riconoscimento di circostanze attenuanti incontra precisi limiti di diminuzione di pena: *"Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro"* (comma 3) e ancora *"Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici"* (comma 4).

2.2. Le modifiche al delitto di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p.

Una **seconda linea di intervento** di diritto sostanziale interessa il reato di **maltrattamenti in famiglia**, che ha subito una duplice modifica.

In primo luogo, la novella prevede espressamente che tra i soggetti passivi rientri anche la persona *«non più convivente»* quando *«l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione»*, così risolvendo definitivamente la questione già posta in giurisprudenza sull'applicabilità dell'art. 572 c.p. oppure dell'art. 612 *bis* c.p. in caso di condotte vessatorie commesse ai danni dell'*ex* partner in occasione o a causa degli incontri di persona o dei contatti a distanza conseguenti alla necessità di gestire in comune i figli minori, secondo i tempi di visita concordati o stabiliti dal giudice civile.

In secondo luogo, è stato aggiunto il quinto comma, che prevede un'aggravante ad effetto speciale (aumento della pena da un terzo alla metà) nel caso in cui il reato venga commesso con le stesse finalità elencate nel delitto di femminicidio (ovvero come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione, ovvero ancora come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, oppure ancora in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali).

Ulteriore novità è prevista dall'introduzione dell'art. 572-*bis* c.p., che prevede la **confisca obbligatoria** - sia in caso di condanna che in caso di patteggiamento *ex art. 444 c.p.p.* - dei beni, compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati utilizzati per la commissione del reato di cui all'art. 572 c.p.

Alla luce di quanto sopra, per una corretta qualificazione giuridica dei fatti, è **necessario che la P.G. procedente, in sede di acquisizione della denuncia-querela o delle sommarie informazioni testimoniali, attraverso specifiche domande, chiarisca se vi sia **convivenza** tra le parti, avendo cura di riferire anche se vi sia stata in passato (in tal caso individuando il periodo di interruzione della convivenza), specificando altresì il tipo di legame (di coniugio, sentimentale, lavorativo, familiare, ecc.) e se indagato e persona offesa siano legati da vincoli nascenti dalla **filiazione**.**

In questo caso, appare opportuno anche chiedere alla persona offesa, sin dalla ricezione della denuncia/querela se siano pendenti procedimenti innanzi al Tribunale civile (ovvero se gli stessi siano già definiti) in materia di separazione personale dei coniugi, cessazione degli effetti civili del matrimonio, affidamento e mantenimento dei figli minori.

Più in generale, in sede di escussione delle persone offese (non solo del reato di cui all'art. 572 c.p., ma anche del reato di cui all'art. 612 *bis* c.p.) occorrerà acquisire un quadro il più possibile completo ed esaustivo della vicenda, sia per consentire l'adozione dei provvedimenti più opportuni in via d'urgenza, sia per evitare una successiva escussione di chiarimento e/o approfondimento, per le evidenti implicazioni che una seconda convocazione produrrebbe sulla vittima.

Pertanto, durante la redazione dell'atto si avrà cura di porre l'attenzione, tra gli altri, anche sui seguenti aspetti:

- l'effettiva e specifica cronologia dei comportamenti denunciati e il dettaglio delle modalità di commissione, fissando precisamente il momento di inizio della serie di atti e quello dell'ultimo episodio, con particolare riferimento alla loro abitualità e/o reiterazione e ad eventuali periodi di interruzione;
- l'indicazione di persone a conoscenza dei fatti per i quali si procede;
- la presenza di elementi di riscontro documentale (certificati o referti medici, *chat* o altri mezzi con cui sono avvenute le comunicazioni che possano delineare le condotte di reato o le modalità di commissione);
- l'indicazione di precedenti interventi delle Forze dell'Ordine (al fine di consentire l'acquisizione delle relative annotazioni);
- l'indicazione di precedenti denunce o procedimenti penali.

2.3 L'aggravante di genere

Gli elementi caratterizzanti il delitto di femminicidio sono stati inseriti nell'ambito di una circostanza aggravante (applicabile, dunque, «*quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali*»), prevista per altre fattispecie criminose tipiche dei reati di violenza di genere.

Segnatamente tale aggravante “**di genere**” è stata prevista per le seguenti fattispecie: maltrattamenti in famiglia (nuovo art. 572, comma 5 c.p.); lesioni personali (nuovo art. 585, comma 4 c.p.); violenza sessuale (nuovo art. 609-ter, n. 5-ter.1 c.p.); atti persecutori (nuovo art. 612-bis, comma 4 c.p.); interruzione di gravidanza non consensuale (nuovo art. 593-ter, comma 6 c.p.); *revenge porn* (nuovo art. 612 ter, co. 5 c.p.).

L'aggravante di genere, oltre a prevedere un aumento di pena previsto in misura diversa per ciascuna delle sopraindicate fattispecie, comporta anche ulteriori ricadute processuali.

Occorre anzitutto considerare un aspetto rilevante sugli effetti che l'aggravante di genere introdotta all'art. 585 c.p. comporta in relazione al reato di cui all'art. 582 c.p., non tanto sotto l'aspetto sanzionatorio, quanto sotto l'aspetto della procedibilità.

Infatti, qualora ricorra l'ipotesi aggravata a norma del nuovo comma 4 dell'art. 585 c.p. il reato di lesioni personali di cui all'art. 582 c.p. è **procedibile d'ufficio**.

Più in generale la ricorrenza di questa nuova aggravante “di genere” comporta importanti effetti, come si vedrà in seguito, in tema di intercettazioni e di scelta delle misure cautelari da applicare.

3. Le modifiche al codice di Procedura penale

3.1 Assunzione di informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela, istanza (art. 362 c.p.p.)



Come è noto il legislatore, con la l. 69/2019, ha introdotto all'art. 362 comma 1-ter c.p.p. una norma secondo la quale il Pubblico Ministero, che riceve una notizia di reato relativa a determinate fattispecie indicate dallo stesso comma 1 ter, **procede all'audizione della persona offesa (o del querelante/denunciante/istante) entro tre giorni dall'iscrizione.**

La legge 181/2025 è intervenuta sul **novero dei reati** estendendo l'obbligo di escussione anche al reato di femminicidio nella forma tentata e al reato di cui all'art. 612-ter c.p. (c.d. *revenge porn*).

L'obbligo di escussione è stato poi previsto espressamente anche con riguardo a quei reati per i quali è stata introdotta l'aggravante della commissione del fatto con le modalità di condotta stabilite dall'art. 577 bis c.p. (ossia lesioni volontarie, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, deformazione dell'aspetto attraverso lesioni aggravate al viso, interruzione di gravidanza non consensuale aggravata).

Quanto al soggetto tenuto all'escussione, il testo originario dell'art. 362 c.p.p., pur affidando l'atto di indagine espressamente al Pubblico Ministero, consentiva – senza specificazioni – la delegabilità dell'atto alla Polizia Giudiziaria secondo la regola generale di cui all'art. 370 c.p.p.

La nuova legge interviene su tale assetto, rimodulando i margini di delegabilità dell'escussione della persona offesa mediante la previsione **dell'obbligo per il PM di provvedere personalmente all'audizione entro il termine di 3 giorni**, quando la persona offesa abbia avanzato **motivata e tempestiva richiesta in tal senso.**

La stessa nuova norma prevede che il P.M. conservi la possibilità di delegare la Polizia Giudiziaria, purché lo faccia con «decreto motivato».

Sarà dunque necessario redigere la **delega in forma scritta** con indicazione sintetica delle **ragioni che impediscono al magistrato di procedere personalmente all'incombente** (ad esempio, le ragioni di urgenza dell'escussione che consigliano il ricorso alla PG operante, le difficoltà organizzative dell'Ufficio o altre urgenze di servizio del magistrato che non consentono l'escussione diretta) e che portano a ritenere, **valutato il fatto in relazione alle condizioni della persona offesa e alle esigenze di tutela, che la contingente situazione non esiga l'audizione personale, essendo l'incombente utilmente delegabile alla P.G.**

Tuttavia, è previsto un **divieto di delega** quando si procede per il **delitto di stalking ove ricorra la nuova circostanza aggravante di cui al comma 4 dell'art. 612 bis c.p.** (ossia l'aggravante ravvisabile quando il fatto risulti essere stato commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali).

Tale disposizione, costituendo deroga alla regola generale della delegabilità degli atti di indagine da parte del P.M. alla P.G., assume senz'altro natura eccezionale.

Deve sin da ora precisarsi che **l'obbligo di audizione del P.M. non è automatico**, ma sorgerà solo dopo che il Pubblico Ministero abbia valutato positivamente la tempestività e le ragioni poste a fondamento della richiesta.

Poiché la norma fa riferimento esplicito ad una *“richiesta motivata”* della persona offesa, si ritiene pacifico che la stessa debba essere **avanzata in forma scritta**: ciò significa che tale richiesta deve essere formalizzata nell'atto di denuncia/querela o in separato atto.

Se resa oralmente alla Polizia Giudiziaria, deve essere trasfusa e sottoscritta in apposito verbale.

Non può ammettersi una richiesta orale, non documentata né documentabile.



La richiesta, oltre che scritta, deve essere **motivata**, ossia fondata su **argomentazioni a supporto della necessità dell'escussione diretta del Pubblico Ministero**.

Ne consegue che il P.M. può sindacare la motivazione apposta dalla persona offesa a supporto della richiesta, sotto il profilo della coerenza e pertinenza rispetto alla vicenda, dandone conto nel decreto di mancata audizione diretta.

Ulteriore parametro di valutazione per il P.M. può essere certamente anche quello della gravità del fatto non solo in sé considerata, ma anche in relazione alle condizioni personali della persona offesa, laddove si dovesse ritenere che solo un intervento tempestivo e diretto del magistrato potrebbe fornire l'adeguata tutela e la efficace l'adozione di tutti i provvedimenti necessari, grazie alla conoscenza personale e diretta della vicenda.

Quanto al requisito della **tempestività** va evidenziato che la richiesta di audizione diretta – per essere ammissibile e accoglibile - deve essere **formulata nel termine previsto dall'art. 362 comma 1 ter c.p.p.**

Non è, dunque, ammissibile una richiesta formalizzata dopo che il P.M. abbia delegato l'escussione e che non consenta il rispetto del limite temporale previsto dalla legge.

Congiuntamente a questo imprescindibile parametro, si potrà tenere conto – per valutare complessivamente la tempestività della richiesta – anche del tempo di commissione del reato denunciato, se dall'ultima condotta delittuosa denunciata è decorso un tempo rilevante e significativo (anche in ragione, ad esempio, del fatto che tra l'indagato e la persona offesa i rapporti si sono interrotti e/o vivono in contesti diversi, l'indagato si trova nella contingente e oggettiva impossibilità di proseguire la condotta delittuosa interrotta già molto tempo prima).

In mancanza di tali condizioni (richiesta scritta, motivata e tempestiva), il P.M. può delegare l'incombente istruttorio alla Polizia Giudiziaria, salvo che si proceda per il reato di cui all'art. 612 bis co. 4 c.p. nell'ipotesi aggravata di nuova introduzione.

In ogni caso, la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 612 bis comma 4 c.p. compete al Pubblico Ministero, titolare del potere-dovere di iscrizione, come previsto dall'art. 335 c.p.p., per cui la valutazione di insussistenza – in questa prima fase di indagini - degli elementi costitutivi della nuova aggravante, comporterà la delegabilità dell'escussione della persona offesa con le modalità e nei termini sopra descritti.

A tal proposito non può non sottolinearsi che le circostanze di fatto che integrano l'ipotesi aggravata di cui al comma 4 dell'art. 612 bis c.p. (particolarmente articolate e pregnanti) non sono autoevidenti né spesso immediatamente verificabili come sussistenti, quantomeno al momento dell'iscrizione, richiedendo, al contrario, uno specifico e completo approfondimento di indagine.

Al di là di questa eccezione, poiché la modifica normativa deve essere interpretata nell'ambito del sistema previsto dall'art. 362 comma 1 ter c.p.p., in caso di richiesta della persona offesa - scritta, tempestiva e motivata - di audizione diretta, si ritiene che il PM conservi in ogni caso il potere di adottare un provvedimento in cui dispone di non procedere all'esame della vittima che pure ne abbia fatto richiesta in ragione di ***“imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni 18 o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa”***.

Ciò anche in linea con l'esperienza giudiziaria e con la prassi di conduzione delle indagini che hanno sinora adottato un'interpretazione estensiva delle ipotesi di deroga, coerentemente con i principi di convenienza e pertinenza, inquadrabili nel più ampio concetto

di giusto processo, che depongono nel senso di non porre in essere di attività processualmente inutili.

Nella prassi, infatti, oltre alle ipotesi di vittime vulnerabili o di esigenze di riservatezza delle indagini, che altrimenti verrebbero pregiudicate dal compimento dell'attività istruttoria, conformemente alle linee guida della Procura Generale della Cassazione del maggio 2024, è stata ammessa la possibilità di derogare all'escussione nel termine di tre giorni nei casi di: a) arresto in flagranza o di fermo dell'indagato; b) di richiesta immediata di incidente probatorio; c) nell'ipotesi di dichiarazioni verbalizzate e complete rese dalla persona offesa, al fine di evitare che l'assunzione delle sommarie informazioni nei tre giorni si traduca in una forma di c.d. "vittimizzazione secondaria".

Altro caso tipico di deroga all'escussione nei tre giorni è quello in cui si deve procedere ad attività di indagine che impongono un livello di segretezza tale da far ritenere al P.M. di procedere alle necessarie attività di riscontro alla notizia di reato (ad es. attività di intercettazione o escussione di testimoni) e, in conseguenza, di soprassedere all'immediata escussione della persona offesa, in particolare quando questa, nell'immediato, possa risultare non collaborativa e sia necessario procedere in altro modo al previo riscontro della *notitia criminis*.

Connesso alla nuova norma che prevede l'audizione personale da parte del P.M. è, sul piano informativo, il nuovo **art. 90 bis 2 c.p.p.** rubricato "*Ulteriori informazioni alla persona offesa*", volto ad assicurare che alla persona offesa sia dato sin da subito **avviso della facoltà di richiedere di essere sentita personalmente dal Pubblico ministero**.

E' onere della P.G. procedere solo all'avviso della sussistenza della predetta facoltà, così come avviene in generale per tutti gli avvisi, mentre l'eventuale richiesta della persona offesa di essere escussa dal P.M. dovrà essere spontanea, specificamente motivata e verbalizzata, onde consentirne il vaglio urgente al magistrato di turno esterno.

3.2 La disciplina delle intercettazioni

La legge n. 181/2025 ha modificato l'art. 267, comma 3 c.p.p.

In particolare il **temine massimo di durata delle intercettazioni pari a 45** introdotto dalla legge n. 47/2025 (termine che può essere superato quando emergano elementi specifici e concreti che rendano assolutamente indispensabile la prosecuzione delle attività tecniche) **non si applica** qualora si proceda per **il nuovo delitto di femminicidio, nonché per i c.d. reati spia, ove aggravati dalla circostanza della discriminazione femminile** (il riferimento è ai delitti di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, interruzione di gravidanza non consensuale, violenza sessuale aggravata, *stalking* e *revenge porn*).

3.3 Criteri di scelta delle misure cautelari

In tema di **misure cautelari** il legislatore ha riscritto in più punti l'articolo 275 c.p.p. intervenendo sul comma 2-bis ed introducendo il comma 3.1.

Quanto al comma 2-bis, la novella ha esteso ad una molteplicità di reati (anche mediante il richiamo ai commi 3 e 3.1 dello stesso articolo) la possibilità di applicare la custodia in carcere anche nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, possa essere irrogata una pena non superiore a tre anni di reclusione, sancendo **l'irrilevanza della prognosi di pena infratriennale** quale elemento ostativo all'applicazione della custodia cautelare in carcere.



Al comma 3.1. è stata introdotta, in presenza di esigenze cautelari, una **presunzione relativa di adeguatezza delle misure custodiali (arresti domiciliari con braccialetto e custodia in carcere)** per il delitto di cui all'art. 575 c.p., nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, comma 1 n.1 e secondo comma c.p.; per il delitto di cui all'art. 577-bis c.p., nella forma tentata; per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 572, 582 e 583-quinquies c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, c.1, nn. 2, 5 e 5.1, 577, comma 1, n.1 e 585, comma 4, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-bis, secondo, terzo e quarto comma e 612-ter, terzo, quarto e quinto comma c.p.

La presunzione stabilita è superabile solo nei casi in cui le esigenze «*possano essere soddisfatte da altre misure cautelari*», avendosi riguardo, tra gli altri criteri, «*al pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa*».

3.4 La distanza minima tra indagato e persona offesa in caso di divieto di avvicinamento (art. 282 ter c.p.p.) e di allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.)

La riforma riguarda anche alcuni profili relativi alle misure cautelari di cui agli artt. 282 *bis* c.p.p. (Allontanamento dalla casa familiare) e 282 *ter* c.p.p. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

In particolare, **è stata aumentata da 500 metri a 1.000 metri** la distanza che la persona sottoposta ad indagini deve mantenere dalla persona offesa, dalla casa familiare e dai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

Sotto questo specifico profilo, poiché il nostro Circondario è spesso caratterizzato da distanze brevi, al fine di rendere agevole l'individuazione dei luoghi ed efficace la fase esecutivo/applicativa della misura cautelare, si raccomanda di indicare, sin dalla C.N.R. o comunque nei successivi seguiti appena possibile, la residenza anagrafica, l'effettivo domicilio di indagato e persona offesa, i luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e dai suoi prossimi congiunti (es. lavoro, luoghi di svago, scuola, casa di familiari) con indicazione puntuale della distanza metrica tra i predetti luoghi.

3.5 Le informazioni alla persona offesa

La novella normativa ha previsto una serie di nuove informazioni alla persona offesa da fornire, secondo lo schema già previsto dal codice di procedura penale, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, che in genere coincide con la Polizia Giudiziaria.

In particolare, sono state introdotte le seguenti norme che prevedono le informazioni alla persona offesa:

- all'art. 90 *bis* comma 1 c.p.p. (rubricato **Informazioni alla persona offesa**), dopo la lettera d) è inserita la **lettera d-bis** - (per il testo da inserire nei moduli si rimanda a quanto contenuto all'art. 3 comma 1 lett. b) della L. 181/2025);
- dopo l'art. 90 *bis.1* c.p.p. è inserito l'**art. 90-bis.2** c.p.p. rubricato **Ulteriori informazioni alla persona offesa** - (per il testo da inserire nei moduli si rimanda a quanto contenuto all'art. 3 comma 1 lett. c) della L. 181/2025);

Alla luce di quanto sopra è necessario aggiornare i moduli in uso al personale di Polizia Giudiziaria contenenti le informazioni.



3.6 Le comunicazioni alla persona offesa

E' stato, inoltre, ampliato l'elenco dei reati (mediante una aggiunta all'art. 90 *ter* comma 1-*bis* c.p.p.) per i quali sono comunicati alla persona offesa i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza, nonché l'avvenuta evasione del soggetto responsabile del reato.

Si tratta di una novità di primario interesse per la P.G., atteso che l'Autorità Giudiziaria, come è noto, effettua le comunicazioni *con l'ausilio della Polizia Giudiziaria*.

Ulteriore onere che grava sulla Polizia Giudiziaria è previsto dal nuovo comma 10 *bis* dell'art. 309 c.p.p., che disciplina il procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, e dal nuovo comma 2 *bis* dell'art. 310 c.p.p. che regola l'appello nella medesima materia cautelare.

Secondo questa nuova norma, i provvedimenti che non confermano le ordinanze impugnate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e delitti del c.d. *codice rosso* devono essere comunicati, a cura della Polizia Giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.

Con la modifica dell'art. 299 c.p.p. si prevede che anche i provvedimenti che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo relativi alle misure previste dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286 c.p.p., applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.

4. Regole operative nella materia del *codice rosso*.

Si coglie l'occasione del recente intervento normativo per ribadire alcune regole operative da seguire, tenuto conto di talune criticità segnalate da parte dei Sostituti Procuratori con riferimento all'applicazione delle norme e degli istituti processuali già vigenti.

E' bene in ogni caso, a beneficio di tutti gli operatori, un riepilogo delle principali linee di condotta investigativa.

Al fine di assicurare modalità operative comuni, tempestività nell'intervento, efficacia delle indagini e adeguata tutela delle persone offese, si ribadiscono le seguenti linee da seguire.

a) Comunicazione immediata da parte della Polizia Giudiziaria al Pubblico Ministero, anche in forma orale, delle notizie di reato relative ai reati di maltrattamenti, violenza sessuale, stalking, *revenge porn*, lesioni aggravate nella materia del codice rosso.

L'obbligo previsto all'art. 347 comma 3 c.p.p. si traduce nell'immediato contatto tra la Polizia Giudiziaria ed il P.M. di turno esterno, ogni qualvolta sia acquisita una *notitia criminis* per i suddetti reati; in tal modo, il magistrato di turno, una volta ragguagliato, è posto in grado di intervenire assumendo la direzione delle indagini, sollecitando l'adozione dei provvedimenti opportuni per evitare l'aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito, anche valutando l'esistenza dei presupposti per l'adozione di misure precautelari, quali l'arresto o il fermo, o l'allontanamento dalla casa familiare.

b) Modalità di audizione delle persone offese

L'art. 351, comma 1 *ter* c.p.p. stabilisce che *“Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini”*.

Fatta questa premessa, si ritiene che nelle ipotesi in cui la Polizia Giudiziaria acquisisca una notizia di reato, che si tratti di una denuncia o di una querela, relativa ad uno dei casi di violenza in danno di **minori o di vittime vulnerabili**, soprattutto nelle ipotesi di particolare gravità o laddove sia necessario procedere nell'immediatezza ad attività investigative, dovrà contattare tempestivamente il P.M. di turno ed inviare, con la massima celerità, la CNR alla Procura della Repubblica.

Si raccomanda al personale di P.G. addetto di **non** svolgere l'escussione di un soggetto minore, e più in generale della vittima vulnerabile, senza l'osservanza del disposto di cui all'art. 351 comma 1 *ter* c.p.p.

In tali ipotesi sarà, dunque, sempre necessario procedere all'assunzione di sommarie informazioni da un minore o da una persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità, **solo dopo aver contattato il P.M. di turno e con l'assistenza dell'esperto da quest'ultimo nominato**, provvedendo alla videoregistrazione dell'atto con contestuale redazione di verbale in forma riassuntiva.

E' necessario dunque dotarsi di apparati di fono-videoregistrazione, il cui utilizzo è obbligatorio a norma dell'art. 357, comma 3-*ter* c.p.p.

E' raccomandata una verbalizzazione accurata, riportando le domande e le risposte con la riproduzione testuale delle espressioni e dei termini utilizzati dal minore, nel rispetto della peculiarità del linguaggio da questi usato.

Qualora emerga nello svolgimento dell'attività di indagine l'esigenza di assumere informazioni *ex art. 351 c.p.p.* da un minore o da una vittima di reato in condizione di particolare condizione di vulnerabilità, la Polizia Giudiziaria operante:

- **nell'immediatezza della notizia di reato e, quindi, quando ancora non si sia proceduto all'iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato di questa Procura**, provvederà a contattare il Pubblico Ministero di turno esterno, il quale, salvo diverso avviso, nominerà un esperto in psicologia o psichiatria quale consulente tecnico con l'incarico di “prestare ausilio” nel compimento di tale atto;
- **nel caso di procedimento già iscritto**, provvederà a contattare il P.M. assegnatario, il quale provvederà, salvo diverso avviso, ai medesimi incombeni di cui al punto che precede. In caso di urgenza, nell'assenza del P.M. assegnatario, sarà contattato il P.M. di turno esterno che assumerà le determinazioni urgenti.

Pertanto, la P.G. procederà ad assumere sommarie informazioni dal minore ovvero dalla vittima vulnerabile **previa interlocuzione con il P.M. e con l'ausilio del consulente esperto in psicologia o in psichiatria infantile nominato dall'A.G.**

Il consulente tecnico così nominato, previamente informato dei fatti per i quali si procede e della condizione del minore o della persona offesa particolarmente vulnerabile, assisterà all'esame, potrà dare indicazioni alla P.G. procedente sulla

eventuale necessità di effettuare l'atto con particolari modalità protette — anche al di fuori dei locali della P.G. (es: scuola frequentata dal minore) — e, ove ritenuto opportuno, fare da filtro nella conduzione dell'audizione, formulando direttamente le domande utili, nel rispetto delle esigenze e della condizione della persona esaminata.

In ogni caso, per la risoluzione di eventuali problematiche o per delucidazioni, verrà contattato il P.M. che ha proceduto alla nomina (o se già individuato, il P.M. assegnatario del procedimento) o in sostituzione il P.M. di turno esterno, per le più opportune disposizioni.

Quando deve essere escusso a sommarie informazioni un **minore** vittima di uno dei reati ricompresi nel novero del c.d. *codice rosso* ed il minore è accompagnato dai genitori, questi ultimi dovranno, a loro volta, essere escussi separatamente per riferire su fatti e circostanze di cui siano a conoscenza.

Il minore dovrà essere escusso senza la presenza dei genitori.

Nel caso di assunzione di sommarie informazioni da **persone offese, anche maggiorenni, in condizione di particolare vulnerabilità**, come anticipato, l'art. 351, comma 1 *ter* c.p.p. stabilisce che, anche in questo caso, l'atto istruttorio vada compiuto avvalendosi di un esperto in psicologia nominato dal P.M., indipendentemente dall'età della persona offesa e dal titolo di reato per cui si svolgono le indagini.

Allo stesso modo, a norma dell'art. 357, comma 3-*ter* c.p.p., si prevede l'obbligatorietà della videoregistrazione delle informazioni rese dalla vittima di reato in condizione di particolare vulnerabilità, sia minorenni che maggiorenni.

Inoltre, si raccomanda di assicurarsi che la persona offesa particolarmente vulnerabile, durante l'audizione, non abbia contatti con l'indagato.

Si eviteranno, inoltre, plurime convocazioni a rendere le proprie dichiarazioni, salvo assoluta indispensabilità (a tal proposito è auspicabile un'unica escussione il più possibile completa ed esaustiva).

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 90-*quater* c.p.p. per quanto concerne i criteri di individuazione della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.

c) Attività di indagine delegata dal P.M.

All'esito dell'assunzione di sommarie informazioni testimoniali dalla persona offesa/denunciante/querelante da effettuarsi nei tre giorni e da trasmettere con urgenza, si raccomanda di inviare al Pubblico Ministero con tempestività anche l'esito degli ulteriori punti della delega di indagini emessa (es. assunzione di sommarie informazioni da parte degli altri soggetti in grado di riferire, richiesta informazioni al CSM/SERD territorialmente competente, acquisizioni documentali presso i Servizi sociali, acquisizione di annotazioni di PG ed eventuali referti di Pronto Soccorso).

Qualora la persona offesa alleggi documentazione, anche su supporti informatici quali *pen drive* o DVD, relativi ed eventuali scambi di messaggi/chat/video pertinenti ai fatti denunciati, si raccomanda di valutarne previamente il contenuto, selezionando ed evidenziando nella CNR il materiale di rilievo investigativo.

Inoltre, ove siano allegati *files* audio e video, è necessaria la redazione di apposita annotazione con trascrizione dei contenuti pertinenti e rilevanti.

d) Flagranza differita

Come è noto l'art. 10 della legge n. 168/2023 ha introdotto nel codice di procedura penale un nuovo articolo (art. 382-*bis*) che consente l'**arresto in flagranza differita** nei casi di:

- violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-*bis* c.p.);
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.).

Più nel dettaglio, l'articolo 382-*bis* c.p.p. prevede che si considera comunque **in stato di flagranza** colui che, **sulla base di documentazione video fotografica** o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, **dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto**, risulti aver commesso uno dei reati sopra elencati.

L'arresto deve essere effettuato non oltre il tempo necessario all'identificazione dell'autore e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

Ai fini della flagranza differita è richiesta **documentazione video-fotografica, ovvero altra documentazione tratta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica**, essendosi in ciò il testo normativo adeguato alle nuove tecnologie che hanno modificato gli strumenti di comunicazione interpersonale.

Si ritiene che tali presupposti siano insuscettibili di interpretazione estensiva.

La Polizia Giudiziaria operante dovrà sempre acquisire la predetta documentazione dalla persona offesa e trasmettere i relativi files acquisiti, anche ove si tratti di audio e video, che giustifichino l'adozione della misura cautelare.

5. Alcune considerazioni sull'ammonimento del Questore

Con specifico riferimento all'istituto dell'ammonimento del Questore, il presente intervento deve essere necessariamente limitato alle ricadute che questo provvedimento amministrativo ha nella sede penale.

Ci si riferisce, in particolare, ai commi 5 *quater* e 5 *quinqües* dell'art. 3 del D.L. n. 93/2013 che, unitamente all'art. 8 del D.L. n. 11/2009, regola l'ammonimento.

Il comma 5 *quater* prevede un aumento di pena, per una serie di reati commessi nell'ambito di violenza domestica, nei confronti del soggetto già destinatario di ammonimento.

Il comma 5 *quinqües* prevede, invece, la procedibilità d'ufficio, per i medesimi reati, quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito.

Pertanto, in presenza di un procedimento penale, al fine della corretta e completa applicazione delle richiamate norme da parte di questo Ufficio requirente, si auspica l'efficace coordinamento tra l'Ufficio del Questore e le varie articolazioni territoriali di Polizia Giudiziaria, nel senso di allegare alle nuove comunicazioni di notizia di reato il provvedimento di ammonimento già adottato.

Nel raccomandare la puntuale osservanza delle presenti linee guida, si ribadisce la massima disponibilità dello scrivente e di tutti i magistrati dell'Ufficio ad ogni forma di interlocuzione che possa garantire la migliore efficacia del servizio.

Cordialmente

**Il Procuratore della Repubblica
Francesco Minisci**

